



COMUNE DI SALUGGIA

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili economici, nonché di strutture, locali, attrezzature e spazi pubblici.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/25 del giorno 11/aprile/2025.

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili economici, nonché di strutture, locali, attrezzature e spazi pubblici, e qualsivoglia altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione Comunale di Saluggia nei confronti di persone, Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e altri organismi aggregativi, ***siano essi pubblici o privati***, ai sensi della normativa vigente.

Art.2

Finalità

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto, a mezzo di erogazione di contributi, sovvenzioni e ausili economici, nonché mediante la concessione di strutture, locali, attrezzature e spazi pubblici, favorisce le iniziative di persone, Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e altri organismi aggregativi volte a incrementare lo sviluppo economico, turistico, sociale, culturale, sportivo e a salvaguardare le tradizioni storiche e civili della propria comunità e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.
2. Inoltre il Comune può concedere i benefici di cui al comma 1, ***ai soggetti sopra indicati***, che promuovono attività di carattere umanitario, anche in caso di avvenimenti di particolare rilevanza, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3

Previsione

1. Con il bilancio di previsione o con altro atto programmatico del Consiglio Comunale, verrà determinata la previsione di spesa di bilancio per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per la relativa quantificazione e collocazione. A tali atti la Giunta dovrà riferirsi per la propria attività di concessione dei benefici economici.

Art.4

Soggetti beneficiari

1. L'erogazione di contributi, sovvenzioni e ausili economici, nonché la concessione di strutture, locali, attrezzature e spazi pubblici, per le finalità dell'art. 2 è consentita a favore di:
 - a. Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, altri organismi aggregativi, che operano nel territorio comunale e svolgono attività di interesse pubblico in ambito sportivo, culturale, sociale o di volontariato;
 - b. Persone in particolare situazioni economiche e personali e/o per assistenza scolastica, o non rientranti nelle funzioni socio-assistenziali gestite in forma associata e/o consortile oppure a loro parziale integrazione.

Art.5

Modalità degli interventi

1. Gli interventi possono essere effettuati tramite erogazione di:
 - a) Contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative e progetti;
 - b) Contributi finalizzati al sostegno di soggetti che, per i loro scopi statutari e sociali, svolgono continuativamente attività di interesse collettivo.
2. I soggetti che accedono ai benefici di cui al presente regolamento assumono l'obbligo di destinare le risorse ricevute esclusivamente alle specifiche finalità per cui sono state riconosciute.
3. Il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché corrispondente alle finalità di cui all'art. 2.
4. Il Comune può altresì collaborare o partecipare a progetti/iniziative/attività promossi dai soggetti di cui all'art. 1, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2. Le collaborazioni sono approvate previa delibera di Giunta comunale e il soggetto individuato dalla stessa procederà alla sottoscrizione di apposito accordo, confermato dalle parti, nel quale sono dettagliati l'oggetto, il fine, la durata, gli impegni e i rapporti finanziari. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di voler sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa, per cui si assume l'obbligo di ogni adempimento connesso.
5. Il Comune può inoltre concedere benefici e attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di concessione di strutture, locali, attrezzature di proprietà comunale, nonché mediante la concessione di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni, mostre e convegni e per la promozione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive. I beni concessi in uso dovranno risultare da verbale di consegna e successivo di riconsegna redatti in contraddittorio con l'ufficio comunale competente ed essere utilizzati con la cura del buon padre di famiglia ai sensi del Codice Civile. In caso di danni ai beni medesimi sarà dovuto al Comune il risarcimento dei danni provocati.
6. Ciascuno dei soggetti previsti dal presente Regolamento può beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività o quale luogo di incontro, della concessione a titolo gratuito di un solo locale di proprietà comunale, indipendentemente dal suo utilizzo in forma esclusiva o condivisa.

Art. 6

(Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. La Giunta comunale valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) grado di coerenza/affinità dell'iniziativa o dell'intervento con le attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) rilevanza territoriale dell'attività e ricaduta positiva sul territorio;
 - c) coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
 - d) impatto sociale dell'attività/intervento;
 - e) coerenza con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
 - f) durata dell'attività.

Art.7

Modalità di presentazione della richiesta

1. Chi intende accedere ai contributi o altre forme di sostegno economico, deve rivolgere apposita domanda al Sindaco.
2. Nella domanda, redatta in carta libera, dovrà essere specificato:
 - La generalità del richiedente. Se il beneficiario è diverso dall'istante, quest'ultimo dovrà indicare il soggetto che rappresenta. Qualora il richiedente non sia una persona fisica, nell'istanza dovrà espressamente dichiarato che il soggetto rappresentato non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico – organizzativa di nessun partito.
 - L'indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o gli estremi del conto corrente.
 - L'indicazione del tipo di intervento richiesto ed eventuale specificazione di strutture, personale e beni comunali necessari.
 - L'ammontare della spesa da sostenersi o sostenuta, nonché la quota che si intenderebbe coprire con il contributo (tale indicazione non è vincolante per la **concessione da parte del Comune**).
 - La finalità, o la motivazione, e la rilevanza dell'iniziativa o dell'attività.
 - I destinatari, tempi e modi di svolgimento dell'iniziativa o dell'attività.
 - La dichiarazione in ordine a richieste avanzate e/o ottenute da altri Enti pubblici.
3. In caso di domande da parte di persone potranno essere richiesti documenti che attestino la situazione **patrimoniale** o relazioni del Servizio Sociale competente.

Art.8

Patrocinio

1. Il patrocinio **richiesto al** Comune per iniziative o manifestazioni promosse dai soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento è concesso dalla Giunta Comunale con atto di indirizzo.
2. I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "*col patrocinio del Comune di Saluggia*" su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Art.9

Istruttoria e concessione del contributo

1. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative.
2. Si dovrà in ogni caso attestare se il Comune risulta creditore a qualunque titolo nei confronti dei richiedenti.
3. Le domande, per gli eventi ricorrenti, dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Per le attività non programmabili entro il termine suddetto la richiesta deve essere presentata comunque entro il 31 ottobre.
4. È facoltà della Giunta prendere in considerazione eventuali richieste pervenute fuori termine avuto riguardo all'urgenza e/o importanza delle medesime e tenuto conto delle

disponibilità di bilancio.

5. L'attribuzione del vantaggio economico richiesto avviene per mezzo di determinazione del Responsabile del Servizio competente dopo l'adozione di specifico atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

Art.10

Liquidazione e rendiconto

1. Per i contributi di cui all'art.5 comma 1 lettera a, entro un mese dalla conclusione dell'evento/iniziativa i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare al Comune una relazione sull'attività svolta o sull'iniziativa realizzata contenente il rendiconto delle spese sostenute e, se richiesto, bilancio economico dell'iniziativa.
2. Per i contributi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b, i beneficiari sono tenuti a presentare al Comune una relazione a consuntivo dell'attività svolta nell'anno e, se richiesto dal Comune, copia del proprio bilancio.
3. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 4, le modalità di liquidazione e rendicontazione dell'intervento sono disciplinate nell'accordo.
4. Nel caso in cui l'importo del contributo concesso sia inferiore a € 1.500, può essere richiesta in luogo della documentazione contabile della spesa una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui il soggetto destinatario del beneficio finanziario/economico dichiara sotto la propria responsabilità penale l'importo delle spese sostenute per l'iniziativa.
5. In casi eccezionali, la Giunta Comunale può disporre che l'erogazione del beneficio economico avvenga in tempo precedente all'evento fino alla concorrenza di un massimo del 50% della somma riconosciuta, fermo restando l'obbligo di rendicontazione e di eventuale restituzione di quanto non speso.

Art. 11

Esclusione di responsabilità

1. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o qualsiasi altro titolo e non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento delle attività.

Art. 12

Norme finali

1. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - per i contributi che il Comune eroga a soggetti in qualità di socio;
 - per contributi disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione tramite trasferimenti al Comune;
 - a settori altrimenti normati.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento precedente vigente in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.